



TESTO DI RAFFRONTO DEL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 maggio 1974 n. 17 ([1])

Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 ([2]), in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali. ([3])

<u>TESTO ORIGINALE</u>	<u>TESTO EMENDATO</u>
<p>Art. 1</p> <p>La Giunta regionale è competente a provvedere agli interventi di pronto soccorso dipendenti da necessità di pubblico interesse per eventi calamitosi quali scosse telluriche, alluvioni, piene, frane, nubifragi, mareggiate, valanghe ed altre calamità naturali, ferma restando la competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo 12 Aprile 1948, n. 1010 ([4]), per gli interventi a seguito di calamità dichiarate di estensione ed entità particolarmente gravi.</p>	<p><i>L'art 1 è sostituito dal seguente:</i></p> <p>Art. 1</p> <p>1. La Giunta regionale è competente a provvedere agli interventi di pronto soccorso dipendenti da necessità di pubblico interesse e/o che recano stato di pregiudizio alla pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi che l'abbiano determinato, quali scosse telluriche, alluvioni, piene, nubifragi, mareggiate, valanghe ed altre calamità naturali anche non ricadenti nell'ambito del D.Lgs n.1 del 2 gennaio 2018 e ss.mm.ii.</p> <p>2. Resta ferma la competenza statale, per gli interventi a seguito di calamità dichiarate di estensione ed entità particolarmente gravi.</p> <p><i>Viene integrato il testo con l'art 1-bis:</i></p> <p>Art. 1-bis</p> <p>1. Gli interventi di cui all'art.1 riguardano esclusivamente le seguenti categorie di opere di pubblico interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altre opere di edilizia, a tutela della pubblica incolumità; b) Ripristino del transito interrotto, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche/sanitarie, limitatamente alle parti danneggiate dell'opera; c) Ripristino di opere idrauliche danneggiate o interventi di ripristino della sezione di deflusso; d) Interventi per il dissesto idrogeologico o opere idrauliche non riconducibili ad interventi di programmazione ordinaria di settore. <p>I suddetti interventi non devono in alcun modo essere imputabili a condizioni derivanti da mancata manutenzione, difetto di costruzione o inadeguatezza tecnica o a preesistenti condizioni di instabilità o di dissesto.</p> <p>I lavori sono ammessi fino all'importo di € 200.000,00.</p> <p><i>Viene integrato l'art 1-ter:</i></p>

<u>TESTO ORIGINALE</u>	<u>TESTO EMENDATO</u>
	<p>Art. 1-ter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli interventi di cui all'art. 1-bis possono essere attuati dal servizio del Genio Civile Regionale competente territorialmente con le modalità stabilite nei successivi art. 2 e 3. 2. Le richieste di intervento di enti diversi dalla Regione Abruzzo, a pena di decadenza, debbono essere inoltrate al Servizio del Genio Civile Regionale competente, entro dieci giorni dall'evento calamitoso, che provvede all'istruttoria delle stesse. <ol style="list-style-type: none"> a. Le richieste di intervento, ricadenti nell'ambito dell'art.2, devono contenere un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato, una descrizione con computo e Q.T.E. di massima dei lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato dell'Ente comunale o provinciale territorialmente competente; b. Le richieste di intervento, ricadenti nell'ambito dell'art.3, devono contenere un verbale di somma urgenza ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed una dichiarazione a firma dell'Autorità dell'ente richiedente nella quale sia accertato che la situazione di pubblico pericolo non sia risolvibile con mezzi tecnici ed economici, a disposizione o reperibili dall'Ente stesso e che per tali ragioni non risulta possibile completare le procedure di somma urgenza ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 "Codice degli Appalti pubblici" e ss.mm.ii. in forma autonoma. <p><i>L'art 2 è sostituito dal seguente:</i></p> <p>Art. 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli interventi di pronto soccorso possono riguardare le seguenti categorie di opere: <ol style="list-style-type: none"> a) puntellamenti, demolizioni, sgombri ed altre opere di edilizia, a tutela della pubblica incolumità; b) ripristino dei beni degli enti locali del transito interrotto, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche, limitatamente alle opere danneggiate; c) costruzione di ricoveri per le persone non abbienti rimaste senza tetto. Le richieste di intervento, a pena di decadenza, debbono essere inoltrate all'Ufficio del Genio Civile competente entro dieci giorni dall'evento calamitoso. I lavori sono finanziati a totale carico della Regione. <p><i>Viene integrato l'art 2-bis:</i></p> <p>Art. 2- bis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli interventi urgenti di cui all'art 2 sono realizzati avuto riguardo all'entità del bene esposto al pericolo imminente ed all'entità del danno ipotizzabile stimato nel numero di persone coinvolte, considerando come valore primario da salvaguardare l'incolumità delle persone secondo il

<u>TESTO ORIGINALE</u>	<u>TESTO EMENDATO</u>
	<p>seguente ordine prioritario:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica; Le infrastrutture a rete e vie di comunicazione di rilevanza strategica privilegiando il pronto ripristino della funzionalità delle infrastrutture stradali di livello provinciale e comunale interrotte parzialmente o totalmente, la cui scala di priorità è individuata in funzione della popolazione servita e di imminente potenziale isolamento di centri abitati, nonché di collegamento ad infrastrutture di primaria necessità quali presidi medico-ospedalieri, presidi di pubblica sicurezza ed altri edifici ed opere individuati nei piani di emergenza comunali; Le aree in cui insistono insediamenti produttivi e/o impianti tecnologici di rilievo; Le aree sede di servizi pubblici e privati, di strutture ricettive, di impianti sportivi e ricreativi; Il patrimonio ambientale e beni culturali di interesse rilevante. <p>2. Ai fini di cui al comma 1, il Servizio del Genio Civile Regionale territorialmente competente o gli altri Enti diversi dalla Regione predispongono un progetto di fattibilità o di livello superiore con l'indicazione dettagliata di tutti gli elementi di cui al precedente comma del presente articolo che consentano la graduazione delle priorità.</p> <p><i>L'art 3 è sostituito dal seguente:</i></p> <p>Art. 3</p> <p>In circostanze particolari nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi necessaria l'immediata esecuzione dei lavori, la relativa autorizzazione sarà richiesta per fonogramma, dall'ingegnere capo del Genio civile competente che ha curato gli accertamenti, direttamente al componente della Giunta regionale preposto al settore lavori pubblici, che la concede con lo stesso mezzo. Entro una settimana l'organo tecnico predetto invierà la perizia giustificativa della spesa col relativo verbale.</p> <p>Art. 4</p> <p>I lavori che si eseguono in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.</p>

<u>TESTO ORIGINALE</u>	<u>TESTO EMENDATO</u>
<p>Art. 5</p> <p>I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU di cui all'art. 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 ([5]) e successive modifiche ed integrazioni. Sono lavori che si eseguono in economia con il sistema del cottimo fiduciario, preceduto da gare ufficiose, oltre che gli interventi di cui alla legge n. 17 del 1974 ([6]) e quelli elencati nell'art. 66 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 ([7]), le opere idrauliche di competenza regionale, gli interventi di servizio di piena, le opere portuali e le opere marittime, se derivanti da calamità naturali. All'onere per il finanziamento di cui alla presente legge si provvede con gli stanziamenti che verranno iscritti annualmente nei corrispondenti capitoli dei relativi stati di previsione della spesa ([8]).</p> <hr/> <p>(<>)[(1)] Pubblicata nel BURA 10 giugno 1974, n. 18.</p> <p>(<>)[(2)] D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 "Trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative, statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed Uffici" pubblicato nella G.U. 29 gennaio 1972, n. 26, S.O.</p> <p>(<>)[(3)] Vedi, anche, l'art. 5 della L.R. n. 38 del 1975, l'art. 9 della L.R. n. 23 del 1978 e l'art. 31, L.R. 5 maggio 1981, n. 14.</p> <p>(<>)[(4)] D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 1010 "Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi", pubblicato nella G.U. 2 agosto 1948, n. 177 e ratificato dalla L. 18 dicembre 1952, n. 3136.</p> <p>(<>)[(5)] L. 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici", pubblicata nella G.U. 19 febbraio 1994, n.41, S.O.</p> <p>(<>)[(6)] L. 29 gennaio 1974, n. 17 "Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1973 e 1974", pubblicata nella G.U. 21 febbraio 1974, n. 50.</p> <p>(<>)[(7)] R.D. 25 maggio 1895, n. 350 "Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici", pubblicato nella G.U. 8 giugno 1895, n. 135.</p> <p>(<>)[(8)] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 145 del 1995. Il testo originario era così formulato: "Art. 5 - Il limite di dieci milioni di lire previsto dall'articolo unico della legge regionale n. 4 del 25 febbraio 1972 è elevato a cento milioni limitatamente agli interventi di pronto soccorso. All'onere per il finanziamento degli interventi di pronto soccorso si provvede per l'anno 1974, per una spesa prevista di 500 milioni con i fondi iscritti al Cap. 1964 del bilancio e, per gli anni successivi, con gli stanziamenti che verranno iscritti annualmente nei corrispondenti capitoli dei relativi stati di previsione della spesa."</p>	<p>Art. 5</p> <p>1. Tutti i soggetti incaricati per l'esecuzione di lavori secondo le procedure negoziate, devono essere individuati tra gli operatori economici contenuti negli appositi elenchi del Servizio Genio Civile territorialmente competente. All'onere per il finanziamento di cui alla presente legge si provvede con gli stanziamenti che verranno iscritti annualmente nei corrispondenti capitoli dei relativi stati di previsione della spesa.</p> <hr/> <p>(<>)[(1)] Pubblicata nel BURA 10 giugno 1974, n. 18.</p> <p>(<>)[(2)] D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 "Trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative, statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed Uffici" pubblicato nella G.U. 29 gennaio 1972, n. 26, S.O.</p> <p>(<>)[(3)] Vedi, anche, l'art. 5 della L.R. n. 38 del 1975, l'art. 9 della L.R. n. 23 del 1978 e l'art. 31, L.R. 5 maggio 1981, n. 14.</p>